

FAQ – COLLABORATORI DI SOCIETA' DI INGEGNERIA, SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI

Domanda (inserita il 28.10.2013)

Sono un ingegnere iscritto all'albo, titolare di P.IVA che presta collaborazione con uno studio professionale emettendo fattura ma che ancora non ha mai assunto incarichi direttamente, firmando progetti. Nell'ottica di assumere, a breve, alcuni incarichi direttamente, ho intenzione di stipulare una polizza professionale. Per questo, volevo porvi i seguenti quesiti:

1) al momento di stipula della polizza è richiesta la data di inizio attività; per sfruttare la retroattività delle polizze è più corretto:

- indicare la data effettiva di inizio della collaborazione, ad esempio 1-2 anni fa (per poter sfruttare la copertura assicurativa nel caso di una eventuale rivalsa, da parte del titolare dello studio professionale che firma il progetto, che ritenga che il collaboratore non ha svolto l'attività in modo professionale e che, per tale motivo, il progetto finale, redatto sotto la responsabilità del titolare, sia stato contestato dal cliente)?

- la data all'attualità (settembre 2013), precedente alla data del primo incarico professionale che si intende assumere direttamente con il cliente?

2) Il DPR 137/2012 prevede l'obbligo di assicurazione professionale a partire dal 15/08/13; nel mio caso, non avendo mai firmato un progetto, ma stipulando a breve la polizza e volendo sfruttare la retroattività, ho un termine massimo entro il quale redigere il contratto della polizza stessa?

3) se la persona stipula la polizza oggi (settembre 2013) ed indica come data di inizio dell'attività ad esempio il 2011 (per poter essere coperto dall'assicurazione sull'attività di collaborazione, senza firma di progetti, svolta finora), teoricamente incorre in un illecito?

Risposta

Per quanto concerne le domande di cui al punto 1) trattasi di condizioni negoziabili direttamente con la compagnia di assicurazione (in via di fatto, molti prodotti assicurativi oggi consentono anche la copertura cd "retroattiva"). In genere, poi, la responsabilità dello studio (del titolare persona fisica) verso terzi dovrebbe essere coperta dalla polizza assicurativa dello studio; di contro la responsabilità sua personale verso lo studio è, invece, a carico della sua polizza.

Sul punto n. 2): non vi è alcun termine massimo; se esplica attività professionale, successivamente al 15/08/2013 dovrà dotarsi di copertura assicurativa.

sul punto n. 3): si ribadisce che la copertura retroattiva è problema legato alla negoziazione dei contenuti del prodotto assicurativo e non alla legge; l'illecito si concreta nella eventuale "falsa dichiarazione".



Domanda (inserita il 24.10.2013)

Sono iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pisa e non ho partita IVA. Sono dipendente di un libero professionista privato (contratto di apprendistato per studi professionali con mansione di ingegnere civilistico), che ovviamente ha partita iva, assicurazione professionale, software e hardware tecnici. Un committente mi ha chiesto di seguire per lui la pratica di una piccola ristrutturazione edilizia (SCIA, direzione dei lavori, accatastamento ed eventualmente CSP e CSE). D'accordo col mio datore di lavoro volevo eseguire la prestazione personalmente. I miei dubbi sono:

- posso eseguire una prestazione occasionale (l'onorario sarà sicuramente sotto i 5000€) o è necessaria la partita IVA?
- in entrambi i casi sopra devo stipulare comunque un'assicurazione professionale o posso avvalermi di quella del mio datore di lavoro?
- posso utilizzare, d'accordo col mio datore di lavoro, i suoi software?

Risposta


A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), ogni incarico professionale, ancorché occasionale o di modesta entità, che implichi l'assunzione di responsabilità nei confronti della clientela, quale conseguenza dell'esecuzione di attività riconducibili alla professione di ingegnere, determina l'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale, a prescindere dal regime fiscale utilizzato. Ovviamente, il calcolo del massimale dovrà essere commisurato al valore degli incarichi assunti dal professionista.

Domanda (inserita il 07.10.2013)

Sono socio di uno studio associato che è già in possesso di una polizza professionale in favore dei soci e collaboratori dello studio. Svolgo la mia attività professionale a titolo esclusivo per conto dello studio. Sono chiamato a svolgere un incarico professionale (coordinamento sicurezza) per conto di un parente stretto, a titolo gratuito. E' necessario che io stipuli in ogni caso una polizza RC a mio nome?

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato). Nel suo caso, ogni incarico professionale che ecceda la copertura assicurativa garantita dal suo studio, seppur svolto a titolo gratuito, implica l'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale, stante l'assunzione di responsabilità nei confronti della clientela.




Domanda (inserita il 12.09.2013)

Sono a chiedervi informazioni riguardo l'obbligatorietà dell'assicurazione professionale. Essendomi da poco abilitato ad ingegnere vorrei sapere se l'obbligo di assicurazione parte dal momento in cui viene ritirato il timbro professionale, oppure dal momento in cui si ha un effettiva responsabilità civile e penale (firma di progettazioni, d.l., etc)

In attesa di un vostro riscontro porgo, cordiali saluti

Risposta

L'obbligo di assicurazione è subordinato allo svolgimento effettivo dell'attività professionale e, pertanto, decorre dal momento dell'assunzione del primo incarico, non dall'iscrizione all'Albo degli Ingegneri o dal ritiro del timbro professionale.



Domanda (inserita il 12.09.2013)

Sono un giovane Ingegnere, iscritto all'ordine degli Ingegneri sono titolare di partita IVA e regolarmente iscritto a INARCASSA. Svolgo la mia attività professionale per conto di altri professionisti/studi di ingegneria e/o architettura; senza assumere in proprio il rischio professionale derivante dall'esercizio della mia attività professionale; infatti non stipulo alcun contratto di incarico con il cliente finale e in parole povere non timbro a nome mio nessuno degli elaborati che produco per conto di altri professionisti. Alla luce di quanto premesso, chiedo se sono comunque tenuto all'obbligo di stipula della RC professionale, oppure se sono esente dal predetto obbligo.

Risposta

A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l'obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue *intuitu personae* nei confronti del committente (pubblico o privato). Ciò premesso, nel suo caso, l'attività professionale svolta in favore dei suoi datori di lavoro non implica alcun contatto diretto con la clientela. Ne consegue che la prestazione oggetto della sua attività di libera professionista non è suscettibile di valutazione ai fini di un'eventuale configurazione della responsabilità civile. Pertanto, qualora la sua attività professionale si esaurisca in tale genere di incarichi, lei non andrà soggetto ad alcun obbligo di assicurazione.


Domanda (inserita il 11.09.2013)

Con riferimento al documento "draft n.67-2013 ASSICURAZIONE PROFESSIONALE" pubblicato sul sito <http://www.centrostudicni.it> volevo avere una precisazione in quanto mi permangono dei dubbi visto che mi sembra che non sia stata considerata una casistica, che è proprio la mia e quella della maggior parte di giovani ingegneri che collaborano con PIVA in maniera continuativa per società di ingegneria.

L'obbligo di stipula dell'assicurazione è da escludersi anche per un ingegnere libero professionista iscritto ad Inarcassa e con PIVA che di fatto lavora esclusivamente per una società di ingegneria (senza assumere mai incarichi professionali in prima persona) senza l'apposizione della propria firma negli elaborati progettuali ed altri documenti?

Risposta

Come indicato in termini generali nel draft pubblicato sul sito del Centro studi, l'obbligo di assicurazione professionale è stato introdotto nell'interesse esclusivo dell'utenza. Pertanto, esso è subordinato all'effettivo esercizio della professione di ingegnere nei casi in cui il professionista entri in contatto in modo diretto - personalmente o in qualità di membro di un'associazione professionale o altra forma societaria - con la clientela.



Nel suo caso, da quanto si comprende, tale circostanza è da escludersi, data l'assenza di incarichi professionali da lei assunti personalmente o dell'assunzione di eventuali responsabilità per attività svolte in collaborazione con altri colleghi (stante l'assenza della sua firma sugli elaborati progettuali).

Ciò non toglie che, nel caso in cui lei intenda assumere in futuro un incarico professionale in forma personale ed autonoma, dovrà preventivamente risultare munito di apposita polizza professionale, la cui esibizione potrà essere richiesta dal cliente in occasione dell'affidamento dell'incarico.

Domanda (inserita il 11.09.2013)

Mi sono laureata ad aprile 2012, a gennaio ho aperto partita Iva e attualmente collaboro presso uno Studio di Architettura in cui non firmo alcun progetto. Mi domando se, considerata la mia attuale posizione, ricado comunque nell'obbligo di assicurazione o se invece resto esclusa da tale obbligo in quanto, citando il documento suddetto, *"l'obbligo di assicurazione professionale ricade, esclusivamente, sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitano, in modo effettivo, l'attività libero-professionale"* e quindi si possa considerare che io, per i motivi suddetti, non firmando alcun progetto non eserciti in modo effettivo l'attività professionale.

Risposta

In effetti la sua situazione è comune a quella di molti altri suoi colleghi, i quali, pur esercitando concretamente la professione di ingegnere, non sono chiamati ad assumere, nella fase iniziale della loro attività, alcuna responsabilità personale per l'elaborazione dei progetti ai quali partecipano, sottoscritti in via esclusiva dai titolari dello studio professionale (e loro datori di lavoro).

Ciò determina il venir meno dell'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale ai sensi del D.P.R. n. 137/2012, data l'assenza di un rapporto diretto con la clientela.

Ciò non toglie, tuttavia, che il titolare del progetto possa - in ipotesi - agire in rivalsa nei confronti del proprio collaboratore qualora risulti, in base all'incarico precedentemente affidato, che detto collaboratore non ha svolto l'attività a lui/lei riservata in modo professionale e che, per tale motivo, il progetto finale, redatto sotto la responsabilità del titolare, sia stato contestato dal cliente.

Pertanto, lei, pur non essendo formalmente obbligata alla stipulazione di una polizza professionale, dovrebbe, per sua garanzia, chiarire tale ulteriore aspetto con il suo datore di lavoro, allo scopo di ottenere un esonero preventivo della responsabilità (per i rapporti interni), eventualmente concorrendo *in parte qua* (ma solo se richiesta) al pagamento del costo della polizza stipulata dal titolare medesimo.



Domanda (inserita il 11.09.2013)

Un ingegnere iscritto all'Albo, titolare di Partita IVA, che presta collaborazione con uno studio professionale emettendo fattura ma non firmando, deve comunque essere coperto da assicurazione professionale?

Risposta

L'obbligo di assicurazione professionale è subordinato all'assunzione di uno o più incarichi da parte del professionista ingegnere direttamente nei confronti della committenza (pubblica o privata). Pertanto, la mera partecipazione senza firma alla redazione di progetti - e, più in generale, il contributo "occulto" allo svolgimento di attività professionali in forma associata - senza l'assunzione di responsabilità dirette nei confronti della clientela non determina l'obbligo di assicurazione in capo al professionista, fatta salva la possibilità che il collaboratore/socio intenda stipulare una polizza, rilevante esclusivamente nell'ambito dei rapporti *interni* allo studio, per garantirsi contro eventuali azioni di rivalsa da parte del titolare, qualora quest'ultimo sia ritenuto civilmente responsabile (dal committente) per i danni cagionati dall'attività specificamente svolta dal collaboratore/socio medesimo.


Domanda (inserita il 11.09.2013)

Volevo sapere se un libero professionista ingegnere con PIVA (chiamato "A"), che collabora e quindi offre una prestazione d'opera, in maniera continuativa ad un altro professionista (chiamato "B") deve farsi l'assicurazione professionale divenuta obbligatoria dal 15 agosto. Voglio specificare che questa collaborazione non implica che il collaboratore (chiamato "A") firmi nessun tipo di documento e nessun progetto o elaborato grafico e non. Qualsiasi progetto o documento viene firmato direttamente dal professionista (chiamato "B") a cui il collaboratore (chiamato "A") presta l'opera di collaborazione. La mia domanda sussiste in quanto il collaboratore (chiamato "A") non ha un contatto diretto con il cliente finale e non riceve da quest'ultimo nessun incarico formale e non.

Inoltre non firmando nessun progetto non ho una responsabilità diretta e mi chiedo se in questo modo è lecito pensare di non esercitare effettivamente (non firmando nessun progetto) l'attività professionale.

La circolare CNI afferma infatti: "L'obbligo di assicurazione professionale vale esclusivamente per quegli ingegneri iscritti agli ordini che esercitano, in modo effettivo, l'attività professionale. Al contrario, gli ingegneri iscritti che non esercitano concretamente non sono obbligati a sottoscrivere l'attività professionale."

Mi chiedo, se per "esercitare in modo effettivo l'attività e quindi avere una responsabilità diretta verso il cliente" sia direttamente correlato all'atto di assunzione dell'incarico verso il cliente finale che comporta l'apposizione, dunque, della firma e del timbro negli elaborati finali e l'accettazione dell'incarico stesso (che in questo caso non avviene in quanto collaboratore (chiamato "A")).



Risposta

Da quanto desumibile in base alla comunicazione, l'ingegnere A, qualora svolga in via *esclusiva* un'attività di collaborazione in favore del collega B, unico soggetto autorizzato a mantenere rapporti diretti con la clientela, non è obbligato *ex lege* alla stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità professionale.

Qualora, al contrario, il medesimo intenda svolgere la professione di ingegnere anche in proprio, seppure occasionalmente o per incarichi di modesto valore, resterebbe comunque obbligato a stipulare una polizza a carattere - per così dire - "residuale".

Nell'ambito dei rapporti "interni" tra A e B, sussiste, altresì, la possibilità che il secondo possa concordare con il primo la stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile, per consentire la copertura dei costi di un'eventuale azione di rivalsa qualora il danno cagionato alla clientela sia direttamente riconducibile a un'ipotesi di dolo o negligenza professionale imputabile all'attività prestata da A. Tale ulteriore forma di garanzia assicurativa, tuttavia, non presenta carattere obbligatorio ai sensi del D.P.R. n. 137/2012.